

**ALLEGATO A)**

**CARBURANTI STRADALI**

**INDIRIZZI E CRITERI DI PROGRAMMAZIONE  
COMMERCIALE ED URBANISTICA IN MATERIA DI  
DISTRIBUZIONE CARBURANTI  
IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA  
LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2007, N.1  
(TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO) e  
successive modifiche ed integrazioni**

**PARTI RELATIVE ALLA DISTRIBUZIONE  
CARBURANTI STRADALI CAPO IX, SEZIONI I-II-  
III-IV**

## **1 Oggetto**

Il presente atto contiene gli indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) in materia di distribuzione carburanti stradale.

## **2 Aree carenti di servizio, territorialmente svantaggiate in cui possono essere installati impianti senza la presenza del gestore di cui all'articolo 77, comma 1, lettera f)**

Si definiscono aree carenti di servizio e territorialmente svantaggiate le aree montane di cui alla legge regionale 4 luglio 2008, n. 24 (Disciplina di riordino delle Comunità montane, disposizioni per lo sviluppo della cooperazione intercomunale e norme a favore dei piccoli Comuni).

Nelle aree di cui sopra possono essere installati, oltre agli altri, anche nuovi impianti dotati esclusivamente di apparecchiature self-service pre-pagamento (funzionanti senza la presenza del gestore) a condizione che sia garantita l'adeguata sorveglianza con le modalità disposte dal Comune, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 80, comma 3, della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli impianti esistenti funzionanti con la presenza del gestore localizzati in tali aree possono essere trasformati in impianti dotati esclusivamente di apparecchiature self-service pre-pagamento (funzionanti senza la presenza del gestore), previa comunicazione al Comune, sempre che sia garantita l'adeguata sorveglianza con le modalità disposte dal Comune medesimo.

1. Al fine di salvaguardare il servizio pubblico in tali aree :
  1. il Sindaco può autorizzare la prosecuzione dell'attività di un impianto anche in presenza delle fattispecie di incompatibilità di cui al successivo punto 7, qualora tale impianto sia l'unico del territorio comunale e sia distante oltre 7 Km da altro impianto; tale deroga è consentita fino a quando non venga installato un nuovo impianto conforme alla normativa vigente;
  2. il Comune può continuare in proprio l'attività di un impianto.

## **3 Indici di edificabilità**

Tali parametri sono di competenza dei Comuni.

I Comuni devono prevedere indici di edificabilità più elevati per gli impianti che:

- Prevedano l'erogazione di carburanti ecocompatibili (metano e GPL);
- Si dotino di sistemi di autosufficienza energetica e/o utilizzino fonti energetiche alternative rinnovabili quali: fotovoltaico, conversione etc..

## **4 Attività integrative negli impianti**

I nuovi impianti possono essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'auto e all'automobilista, di autonome attività commerciali o somministrazione di alimenti e bevande o di punti vendita non esclusivi di stampa quotidiana e periodica nel rispetto degli indirizzi e criteri contenuti nella programmazione urbanistico-commerciale di cui all'articolo 3 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni, la cui titolarità spetta al gestore dell'impianto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 80, comma 2, della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Nel caso di attività commerciali queste devono avere una superficie netta di vendita non superiore a 150 mq. nei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 residenti o a 250 mq. nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 residenti prevista per gli esercizi di vicinato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni. Devono comunque rispettare gli indirizzi e criteri contenuti nella programmazione urbanistico-commerciale di cui all'articolo 3 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Qualora l'autonoma attività integrativa riguardi la somministrazione di alimenti e bevande o i punti vendita non esclusivi di stampa quotidiana e periodica, questi potranno essere installati in deroga ai criteri di natura commerciale ed urbanistica regionali e comunali con il rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune competente per territorio.

Il Comune, in tali casi, rilascia l'autorizzazione, la cui titolarità spetta al gestore dell'impianto ai sensi dell'articolo 80, comma 2, della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni, salvo sua rinuncia a favore del titolare dell'autorizzazione, indicando che la stessa è strettamente connessa all'impianto di carburante e non può essere ceduta a terzi autonomamente o trasferita in altra sede.

Qualora l'impianto di cui sopra in cui è stata autorizzata l'installazione di somministrazione di alimenti e bevande (bar o ristorante) o di un punto vendita non esclusivo di stampa quotidiana o periodica in deroga ai relativi criteri regionali e comunali chiuda per qualunque motivo, l'autorizzazione rilasciata per una delle due tipologie si intende decaduta.

### **5 Trasferimento della titolarità degli impianti stradali**

In caso di trasferimento della titolarità di un impianto, le parti interessate ne danno comunicazione al Comune in cui è localizzato l'impianto, alla Regione e al competente Ufficio Tecnico di Finanza o Agenzia delle Dogane entro 30 giorni.

### **6 Comunicazioni alla Regione**

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 124 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni, il Comune deve comunicare alla Regione:

- il rilascio delle autorizzazioni per nuove installazioni;
- le modifiche intervenute sugli impianti;
- le chiusure e/o gli smantellamenti di impianti nonché le sospensioni (obbligatorie)

dell'attività;

- le decadenze e le sanzioni intervenute sugli impianti;
- ogni altra informazione che la Regione richiede con apposita nota.

Il titolare dell'autorizzazione deve comunicare alla Regione:

- le attività integrative presenti sugli impianti
- il cambio di bandiera degli impianti;
- il cambio di gestione degli impianti;
- ogni altra informazione che la Regione richiede con apposita nota.

Il gestore deve comunicare alla Regione:

- i dati di cui sopra e ogni altra informazione che la Regione richiede con apposita nota.

## **7 CRITERI DI INCOMPATIBILITA'**

### **Verifiche comunali. Incompatibilità degli impianti esistenti**

Allo scopo di perseguire l'obiettivo dell'ammodernamento del sistema distributivo anche attraverso la riduzione del numero degli impianti i Comuni provvedono a sottoporre a verifica gli impianti esistenti.

I Comuni effettuano le verifiche degli impianti esistenti al fine dell'accertamento delle incompatibilità sulla base delle sottoriportate fattispecie, entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento e trasmettono, entro i 60 giorni successivi, il relativo elenco alla competente Struttura regionale.

Sono fatte salve le verifiche effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 5 del decreto legislativo n. 32, dell'11 febbraio 1998 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59) così come modificato dall'articolo 3, comma 1, del d.lgs. 346/1999.

Coloro che intendono sottoporre i propri impianti alle modifiche di cui all'articolo 81 della l.r. 1/2007 e s.m., possono procedere solo nell'ipotesi in cui sia stata effettuata la verifica o, in mancanza, abbiano presentato al Comune un'autocertificazione attestante di non ricadere in alcuna delle fattispecie di incompatibilità di cui ai successivi punti.

Le fattispecie d'incompatibilità, si distinguono in incompatibilità assolute e incompatibilità relative.

### **7.1 Incompatibilità assolute**

Ricadono nelle fattispecie di incompatibilità assoluta :

- gli impianti situati in zone pedonali e quelli situati in zone a traffico limitato in modo

permanente, all'interno dei centri abitati;

- gli impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico e ubicati sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche, al di fuori dei centri abitati;
- gli impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore od uguale a 100 metri, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani, al di fuori dei centri abitati.

Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di cui sopra non sono suscettibili di adeguamento e la relativa autorizzazione decade ai sensi dell'articolo 148 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

### **7.2 Incompatibilità relative**

Ricadono nelle fattispecie di incompatibilità relative:

- a) gli impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, all'interno dei centri abitati;
- b) gli impianti privi di sede propria, per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, fuori dai centri abitati;
- c) gli impianti che, secondo le definizioni di cui al Codice della strada, ricadono a distanza non regolamentare da incroci o accessi di rilevante importanza per i quali non sia possibile l'adeguamento ai fini viabili a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali.

Il Comune, verificata l'esistenza di una delle fattispecie di incompatibilità relativa, ne da comunicazione al titolare dell'impianto, alla Regione, al competente U.T.F. o Agenzia delle Dogane e al Comando Prov.le VV.F.

Gli impianti che ricadono nella fattispecie di incompatibilità di cui alla lettera c) del comma precedente possono continuare a permanere nel sito originario purché sussista una delle seguenti condizioni :

- l'impianto sia localizzato in strade a senso unico di marcia;
- l'impianto sia localizzato in strade non a scorrimento veloce.

Gli impianti che ricadono nelle altre fattispecie di incompatibilità, qualora siano suscettibili di adeguamento, permangono nel sito qualora ottemperino agli adeguamenti entro i termini stabiliti dai Comuni; in caso contrario la relativa autorizzazione decade ai sensi dell'articolo 148 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

### **8 ORARI** **Principi generali**

I Comuni della regione determinano gli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione carburanti per uso di autotrazione.

Al fine di garantire la regolarità e la continuità del servizio di distribuzione carburanti, i soggetti interessati sono tenuti ad assicurare il rifornimento dei prodotti, specie agli impianti che effettuano l'apertura turnata nei giorni domenicali, festivi ed

infrasettimanali o il servizio notturno.

I Comuni, in collaborazione con le categorie interessate, devono curare la predisposizione di cartelli indicatori dell'orario di servizio degli impianti e delle aperture turnate nei giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali, con l'obbligo di esporli in modo visibile all'utenza ai sensi dell'articolo 120 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

### **8.1 Orari di apertura e chiusura degli impianti**

Per l'espletamento dell'attività di distribuzione carburanti per uso di autotrazione l'orario settimanale minimo di apertura degli impianti stradali è di cinquantadue ore che può essere incrementato fino ad un massimo del 25% per i primi due anni di applicazione della presente programmazione, sulla base di accordi tra il Comune e le categorie interessate.

I Comuni, nel rispetto del citato orario settimanale minimo determinano gli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti.

Il gestore comunica l'orario di apertura e chiusura dell'impianto nei termini e con le modalità stabiliti dal Comune. L'orario comunicato resta valido fino a diversa comunicazione da parte del gestore.

L'Amministrazione comunale ha facoltà di modificare l'orario individuato qualora ravvisi nella richiesta motivi di incompatibilità con le esigenze di servizio pubblico, sentite le categorie interessate.

E' consentito lo scarico delle autocisterne per il rifornimento degli impianti di distribuzione carburanti anche nelle ore in cui gli stessi sono chiusi al pubblico e comunque in accordo con il gestore.

### **8.2 Esenzioni o deroghe**

Gli impianti di metano e di gas petrolio liquefatto sono esonerati dal rispetto dell'orario, dei turni di riposo e delle chiusure domenicali, festive, infrasettimanali, anche se collocati all'interno di un complesso di distribuzione di altri carburanti, purché vengano realizzati accorgimenti finalizzati a separare temporaneamente le attività di erogazione dei diversi prodotti.

Le colonnine di impianti dotate di apparecchiature self-service pre-pagamento, in assenza del gestore, svolgono servizio esclusivamente nelle ore di chiusura dell'impianto. Il servizio, durante l'orario di chiusura degli impianti, deve essere svolto senza la presenza del gestore.

Gli impianti dotati esclusivamente di apparecchiature self-service pre-pagamento (funzionanti senza la presenza del gestore) ai sensi del paragrafo 2 sono esonerati dal rispetto dell'orario, dei turni di riposo e delle chiusure domenicali, festive, infrasettimanali. A tali impianti non si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.

Gli impianti provvisti di apparecchiature self-service post-pagamento devono osservare gli orari ed i turni fissati dal precedente punto 8.1.

Le attività integrative di cui ai punti precedenti non sono assoggettabili al rispetto degli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione ma seguono le disposizioni regionali previste per le rispettive tipologie.

Il Comune, di propria iniziativa o su istanza del gestore, può consentire l'adozione di orari e turni in deroga alle limitazioni di cui al precedente punto 8.1, fermo restando l'orario settimanale minimo, nei seguenti casi:

- qualora vi siano esigenze legate a manifestazioni di particolare interesse, in caso di eventi imprevisti, nonché per esigenze di carattere stagionale;
- nel caso di Comune in cui sia presente un unico impianto.

### **8.3 Turni di riposo**

Nelle domeniche e nei giorni festivi e di riposo infrasettimanale deve essere determinata un'apertura di impianti almeno nella misura del 25 per cento di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale. Nei comuni ove sono esistenti e funzionanti due o tre impianti, la percentuale può essere elevata, di concerto con i gestori, rispettivamente al 50 per cento o al 33 per cento oppure, comprendendo anche i Comuni con un solo impianto, può essere effettuata una turnazione a livello sovracomunale con i Comuni confinanti.

Tali percentuali possono essere garantite anche mediante l'utilizzo di carburante con apparecchiature self-service pre-pagamento.

Gli impianti che effettuano il turno domenicale con la presenza del gestore possono sospendere l'attività nel primo giorno feriale successivo. Nessun recupero è dovuto per l'esercizio dell'attività durante le festività infrasettimanali.

Nella determinazione dei turni di riposo i Comuni tengono conto della esigenza di assicurare il servizio di distribuzione nel modo più capillare possibile, specie nei centri urbani e lungo le principali direttrici viarie di interesse nazionale, provinciale o locale maggiormente percorse dall'utenza.

### **8.4 Servizio notturno**

1. Il servizio notturno è svolto dalle ore 22.00 e fino all'inizio dell'orario di apertura giornaliera, nel rispetto dei turni domenicali e festivi.
2. Per lo svolgimento del servizio notturno occorre una specifica autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio.
3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al servizio notturno i Comuni assicurano il servizio di distribuzione in località opportunamente dislocate nei quartieri urbani, sulle vie di accesso ai centri abitati e sulle vie di grande comunicazione, e la qualità

dell'organizzazione di vendita offerta al pubblico, privilegiando le stazioni di servizio o di rifornimento che offrono una vasta gamma di prodotti petroliferi, assistenza ai mezzi e alle persone, nonché condizioni di sicurezza agli operatori addetti al servizio. Particolare valutazione devono quindi avere anche le correnti di traffico e le consuetudini di afflusso, specie dei mezzi destinati a coprire lunghe distanze, in relazione anche alle possibilità di ristoro offerte dal punto di vendita.

4. Gli impianti autorizzati a svolgere il servizio notturno devono rispettare per intero l'orario di apertura.

### **8.5 Ferie**

1. La sospensione dell'attività per ferie per ogni anno solare, fruibile in qualsiasi periodo, è autorizzata dai Comuni su domanda dei gestori, d'intesa con i titolari degli impianti.
2. Le sospensioni per ferie sono determinate in modo da assicurare il servizio all'utenza.

### **9 PUBBLICITA' DEI PREZZI**

Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 114, comma 5, della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni, i prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione, esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti stradali, autostradali e su raccordi autostradali, devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori. E' fatto obbligo di esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale i prezzi praticati al consumo. Tale disposizione in attuazione dell'articolo 15 del d.lgs. 206/2005.

### **10 SANZIONI**

In caso di violazione delle disposizioni in materia di orari e di esposizione dei prezzi, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 139 della l.r. 1/2007.